



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca

Direzione generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore

Ufficio VII

VISTO il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni ed integrazioni, che agli articoli 34 e seguenti disciplina, tra l'altro, le modalità di svolgimento della formazione dei medici specialisti nell'ambito di una rete formativa dotata di risorse assistenziali e socio-assistenziali adeguate allo svolgimento delle attività professionalizzanti;

VISTO il decreto ministeriale del 27 marzo 2015, n. 195, di ricostituzione dell'Osservatorio nazionale della formazione medica specialistica, di cui all'articolo 43, comma 1, del citato decreto legislativo n. 368 del 1999;

VISTO il comma 2, del medesimo articolo 43, del decreto legislativo n. 368 del 1999, che stabilisce che l'accREDITAMENTO delle singole strutture che compongono la rete formativa delle scuole di specializzazione medica è disposto, su proposta del citato Osservatorio nazionale della formazione medica specialistica, con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

VISTO il decreto ministeriale del 29 marzo 2006, concernente "Definizione degli standard e dei requisiti minimi delle scuole di specializzazione", e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto interministeriale 4 febbraio 2015, n. 68, e successive modificazioni e integrazioni, concernente "Riordino scuole di specializzazione di area sanitaria", che all'articolo 3, comma 3, prevede che le scuole di specializzazione operino nell'ambito di una rete formativa, dotata di risorse assistenziali e socio-assistenziali adeguate allo svolgimento delle attività professionalizzanti, secondo gli standard individuati dall'Osservatorio nazionale della formazione medica specialistica;

CONSIDERATO, altresì che il comma 3, dell'articolo 3 del citato decreto interministeriale 4 febbraio 2015, n. 68, dispone che con specifico e successivo provvedimento verranno identificati i requisiti e gli standard per ogni tipologia di scuola, nonché gli indicatori di attività formativa ed assistenziale necessari per le singole strutture di sede e della rete formativa universitaria ed extrauniversitaria ai fini dell'attivazione della scuola;

CONSIDERATO che, in via transitoria, nelle more dell'approvazione del decreto di cui al citato comma 3 dell'articolo 3, del decreto interministeriale n. 68 del 2015, restano fermi i requisiti e gli standard di cui al decreto 29 marzo 2006 e successive modificazioni e integrazioni, sopra richiamato;

VISTA la proposta di integrazione del regolamento didattico d'ateneo, trasmessa dal Rettore dell'Università degli studi di HUMANITAS University di Milano con nota prot. n. SSM/01;

VISTO il parere espresso dall'Osservatorio nazionale della formazione medica specialistica nell'adunanza del 12/04/2016. relativo alle scuole di specializzazione di area sanitaria dell'Università degli Studi di HUMANITAS University di Milano;



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca

Direzione generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore

Ufficio VII

VISTO il decreto interministeriale del 05/05/2016, con il quale, ai sensi dell'art. 43, comma 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, sono state accreditate le strutture che compongono la rete formativa delle scuole di specializzazione dell'Università degli Studi di HUMANITAS University di Milano;

VISTO il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 19/04/2016, relativo alle scuole di specializzazione di area sanitaria dell'Università degli Studi di HUMANITAS University di Milano;

DECRETA

Art. 1

E' approvata l'integrazione del regolamento didattico d'ateneo dell'Università degli studi di HUMANITAS University di Milano per quanto riguarda l'inserimento delle seguenti scuole di specializzazione dell'area sanitaria per la quale è autorizzata l'istituzione e il rilascio dei relativi titoli accademici:

- Chirurgia Generale (N)
- Endocrinologia e malattie del metabolismo (N)
- Malattie dell'apparato cardiovascolare (N)
- Malattie dell'apparato digerente (N)
- Medicina d'emergenza-urgenza (N)
- Medicina interna (N)
- Medicina nucleare (N)
- Oftalmologia (N)
- Oncologia medica (N)
- Radiodiagnostica (N)
- Urologia (N)



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca

Direzione generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore

Ufficio VII

Art. 2

L'attivazione delle suddette scuole è subordinata all'assegnazione dei contratti di cui all'art. 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.

La suddetta autorizzazione ha valore, in via transitoria, fino all'approvazione del decreto di cui all'art. 3 comma 3 del decreto interministeriale 4 febbraio 2015, n. 68, concernente i requisiti e gli standard per ciascuna tipologia di scuola, nonché gli indicatori di attività formativa ed assistenziale necessari per le singole strutture di sede e della rete formativa ai fini dell'attivazione della scuola.

Il Rettore dell'Università degli studi di HUMANITAS University di Milano provvederà ad emanare con proprio decreto l'integrazione al regolamento didattico d'ateneo.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott.ssa Maria Letizia MELINA